

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

Nel Cantone Ticino conta il curriculum o la rubrica telefonica?

Segnalazioni personali da parte dei membri del Governo nelle procedure di assunzione: quali regole e quale prassi?

Presentata da: Sara Beretta Piccoli

Cofirmatari: Mobiglia

Data: 9 settembre 2026

Numero: INTP2665

Motivazione riguardo l'interesse pubblico e l'urgenza [cfr. art. 97 cpv. 1 ultima frase LGC]

La richiesta riveste carattere di **interesse pubblico** in quanto riguarda il corretto funzionamento delle procedure di assunzione presso enti pubblici e parapubblici e, più in generale, la fiducia dei cittadini nell'imparzialità delle istituzioni. Quando una segnalazione o una raccomandazione proviene da un membro del Governo, il suo ruolo istituzionale può infatti conferire a tale intervento un peso particolare, anche indipendentemente dalle intenzioni di chi lo effettua e dall'esito concreto della procedura di selezione.

È pertanto importante chiarire se tali interventi siano disciplinati da regole precise, se siano oggetto di una prassi consolidata e quali garanzie siano previste affinché tutti i candidati siano sottoposti ai medesimi criteri di valutazione. La trasparenza su questi aspetti è essenziale non soltanto per tutelare i candidati, ma anche per preservare la credibilità delle istituzioni e degli enti pubblici coinvolti.

L'**urgenza** della richiesta è determinata dalla recente attenzione pubblica suscitata dalla vicenda relativa alle e-mail inviate dall'allora Consigliere di Stato Claudio Zali. Senza entrare nel merito del singolo caso, appare opportuno che il Consiglio di Stato chiarisca tempestivamente se si sia trattato di un episodio isolato oppure di una modalità di intervento più generale, e quali siano le regole applicabili.

Una risposta del Governo in tempi brevi permetterebbe quindi di fare chiarezza su una questione che va oltre la singola vicenda e che concerne direttamente i principi di **imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e fiducia dei cittadini nelle procedure di assunzione del settore pubblico e parapubblico**.

Testo:

La vicenda recentemente emersa in relazione ad alcune e-mail inviate dall'allora Consigliere di Stato Claudio Zali nell'ambito della candidatura di una persona per un posto di lavoro presso l'Ente ospedaliero cantonale solleva una questione di carattere generale sul rapporto tra il ruolo istituzionale dei membri del Governo e le procedure di assunzione presso enti pubblici o parapubblici.

Senza entrare nel merito delle responsabilità individuali e senza formulare valutazioni sulle intenzioni di chi ha effettuato tali segnalazioni, appare opportuno chiarire se e in quale misura sia

INTERPELLANZA (art. 97 LGC)

consuetudine che membri del Governo segnalino o sostengano candidature di persone che conoscono personalmente.

Una segnalazione personale non implica necessariamente un intervento improprio né significa, di per sé, che una procedura di selezione sia stata condizionata. Tuttavia, considerato il ruolo istituzionale di un Consigliere di Stato, è legittimo chiedersi quali siano le regole applicabili e quali garanzie assicurino che tutte le candidature siano valutate secondo criteri trasparenti e uniformi.

Vista la timida reazione del Consiglio di Stato di fronte al comportamento del Consigliere di Stato Zali, viene spontaneo chiedersi se segnalazioni, sollecitazioni o interventi a favore di singoli candidati da parte di membri del Governo costituiscano un episodio isolato oppure rientrino in una prassi più ampia. Proprio per questo appare legittimo chiedere se il Governo disponga di indicazioni, regole o criteri condivisi che disciplinino tali interventi e garantiscano che le procedure di selezione avvengano nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

Da qui una domanda di fondo: nell'ambito delle assunzioni presso enti pubblici e parapubblici, quanto peso possono avere le segnalazioni provenienti da membri del Governo e quali meccanismi assicurano che esse non determinino un trattamento diverso tra i candidati?

Alla luce di quanto sopra, si chiede al Consiglio di Stato:

1. È consuetudine che i Consiglieri di Stato effettuino segnalazioni o raccomandazioni personali a favore di candidati nell'ambito di procedure di assunzione presso l'Amministrazione cantonale, l'EOC o altri enti pubblici e parapubblici? Il Consiglio di Stato dispone di dati relativi alla frequenza di tali interventi negli ultimi cinque anni?
2. Quali regole o direttive disciplinano le segnalazioni effettuate da un Consigliere di Stato a favore di una persona candidata a un posto di lavoro presso un ente pubblico o parapubblico?
3. Come vengono gestite queste segnalazioni da parte degli organi responsabili delle assunzioni? Sono comunicate ai membri delle commissioni o agli organi incaricati della selezione e vengono in qualche modo registrate?
4. Quali garanzie esistono affinché una segnalazione proveniente da un membro del Governo non comporti, anche soltanto sul piano percettivo, un trattamento privilegiato rispetto agli altri candidati?
5. In definitiva, quali misure vengono adottate affinché, nelle procedure di assunzione pubbliche e parapubbliche, siano garantite trasparenza, parità di trattamento e valutazione secondo criteri professionali, indipendentemente dalle conoscenze personali o dalle eventuali segnalazioni ricevute?